

**Comune di Colazza (NO)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL  
PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI  
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI  
PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 12 del 23.03.2018**

## INDICE

### CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Interventi del Comune
- Articolo 3 Contributi ordinari e straordinari
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Settori di intervento
- Articolo 6 Altri interventi di carattere straordinario

### CAPO II – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Articolo 7 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria
- Articolo 8 Procedura di concessione dei contributi ordinari – Assegnazione
- Articolo 9 Procedura di richiesta dei contributi straordinari
- Articolo 10 Procedura di concessione dei contributi straordinari – Assegnazione
- Articolo 11 Rendicontazione
- Articolo 12 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Articolo 13 Esclusioni

### CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Articolo 15 Rapporti e responsabilità – Esclusioni
- Articolo 16 Patrocinio
- Articolo 17 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Articolo 18 Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

## Capo I – DISCIPLINA GENERALE

### Art. 1 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Colazza in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

### Art. 2 Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante: a. assegnazione di contributi finanziari; b. concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali; c. prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile; d. altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

### Art. 3 Contributi ordinari e straordinari

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi **ordinari** si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 7 e 8.
2. Per contributi **straordinari** si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 9 e 10.

### Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Colazza o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
  - a. enti pubblici;

- b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica; c. associazioni non riconosciute e comitati;
  - d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Colazza.
2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

#### Art. 5 Settori di intervento

1. Il Comune di Colazza per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
- a. Sociale;
  - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
  - c. Istruzione;
  - d. Sportivo e ricreativo;
  - e. Turistico;
  - f. Ambientale;
  - g. Sviluppo economico e del lavoro;
  - h. Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

#### Art. 6 Altri interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune **la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario**, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

### Capo II – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

#### Art. 7 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, **entro il 31 marzo di ogni anno**. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
- a. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
  - c. impegno a rendicontare ed a relazionare sull'attività svolta nell'anno;
  - d. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);

- e. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- f. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 241/1990;
- g. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

#### Art. 8 Procedura di concessioni dei contributi ordinari – assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo è effettuata dall'Area Amministrativa.
2. L'area amministrativa trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. La delibera di concessione sarà pubblicata nei termini di legge, inoltre ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
4. I soggetti cui sono stati concessi dei contributi **ordinari**, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il **31 marzo** dell'anno successivo, la rendicontazione sulle attività effettuate.
5. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma precedente **comporta l'esclusione** del soggetto interessato dal beneficio economico.

#### Art. 9 Procedura di richiesta contributi straordinari

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono presentare apposita domanda, di norma, **30 giorni prima della data prevista per l'evento**. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
  - a. Denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b. Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
  - c. Impegno a rendicontare ed eventualmente relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo art. 11;
  - d. Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
  - e. Dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659)
  - f. Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

#### Art. 10 Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dall'Area Amministrativa. L'Area Amministrativa provvede a trasmettere le

domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.

2. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

#### Art. 11 Rendicontazione

1. In caso di contributi ordinari concessi ai sensi del precedente art.8, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale entro il **31 marzo dell'anno successivo**, una rendicontazione sulle attività effettuate e relazione sull'attività svolta. In caso di contributi straordinari concessi ai sensi del precedente art.10, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti e, comunque, **entro 90 giorni** dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto sull'attività svolta.
2. I beneficiari sono tenuti a documentare le spese, cui i contributi erano destinati. Il rendiconto deve essere vistato per benestare dal Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale può richiedere copia della nota spese, prima della liquidazione da parte dell'Area Amministrativa;
3. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici;
4. La mancata presentazione del rendiconto di cui ai commi 1 e 2 e delle note spese comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico;
5. Qualora il Comune di Colazza risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione;

#### Art. 12 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio Competente, previo assenso della Giunta Comunale, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 14.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

## Art. 13 Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi che l'Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

## Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 14 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) a cura dell'Ufficio ragioneria
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
  - a. Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b. Finalità della concessione;
  - c. Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - d. Importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

### Art. 15 Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il Comune di Pettenasco resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

### Art. 16 Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.
2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia a ingresso libero o a pagamento o se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
4. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie.

5. Il patrocinio è concesso con delibera della Giunta Comunale per le iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
  - siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali;
  - riguardino almeno una iniziativa o attività di cui all'art. 5;
  - siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
  - non abbiano fini di lucro.
6. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio.
7. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo articolo.

#### Art. 9 Obbligo di pubblicità

1. Dopo la concessione del patrocinio e/o di un intervento, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Colazza", unitamente allo stemma comunale.

2. La mancata pubblicizzazione del patrocinio concesso è causa di decadenza del relativo beneficio.

3. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun intervento o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente lo stemma comunale sarà perseguito a norma di legge.

#### Art.17 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate all'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

#### Art.18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione